



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 20 del 17/02/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE 160/2019 COMMA 837) PER L'ANNO 2021.**

L'anno **2021**, addì **diciassette**, del mese di **Febbraio** alle ore **19:30**, nella **sede comunale**, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
AIELLO SILVIO	Assessore	NO
TANSINI SIMONA	Assessore	NO
SALA FRANCESCO	Assessore	SI
LECCHI SIMONA ELETTRA	Assessore	SI

Presenti: 3    Assenti: 2

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale**, Rocco Rocchia che provvede alla redazione del presente verbale.

**Il Sindaco** Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 E 846-847) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (LEGGE 160/2019 COMMA 837) PER L'ANNO 2021.**

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'articolo 1, comma da 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

*«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 7, in data 09/02/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

*«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;*

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**Preso atto** della proposta di tariffe predisposta dal competente ufficio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito, e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

**Visto** che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

*«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visto** il vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Preso atto** del parere favorevole espresso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847) E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE (Legge 160/2019 comma 837), così come da ALLEGATO 1 alla presente deliberazione, della quale lo stesso forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

**Alberto Introzzi Architetto**

*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Rocco Roccia**

*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

---